

COMUNE DI FRAZZANO'
Città Metropolitana di Messina

N. 90 Reg.

del 31.12.2019

**COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Patrocinio e compartecipazione economica, all' Associazione Socio Culturale "Gioventù Frazzanese", in occasione dell'apertura del giubileo di S. Lorenzo da Frazzanò dell'11.01.2020 – Atto di indirizzo

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 15,20 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE	PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino SINDACO	X	
2. LIIRO' PELUSO Carmelo VICE SINDACO		X
3. FRAGALE Marisa ASSESSORE	X	
4. MANCARI Antonio ASSESSORE	X	

PRESIEDE il Sindaco Ing. Gino Di Pane

Risulta assente il Vice Sindaco Liirò Peluso Carmelo

PARTECIPA il Segretario Comunale D.ssa Francesca Calarco

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, presentata dall' Area Amministrativa che di seguito integralmente si riporta:

IL SINDACO

PREMESSO che questa Amministrazione intende promuovere il territorio e la sua storia con eventi e manifestazioni da realizzare in occasione dell'anno giubilare per commemorare i 900 anni dalla nascita del patrono, San Lorenzo da Frazzanò concesso da Sua Santità Papa Francesco;

VISTA la nota con la quale l'Associazione Socio Culturale "Gioventù Frazzanese" con sede in Frazzanò - Piazza del Popolo, ha chiesto il patrocinio e la compartecipazione del Comune per l'organizzazione di eventi per l'apertura dell'anno giubilare prevista l'11.01.2020 (in atti);

CONSIDERATO che le manifestazioni proposte dall'Associazione rappresentano un'importante momento di forte aggregazione sociale e valido richiamo turistico, appare opportuno concedere:

- il Patrocinio per la manifestazione di cui sopra;
- l'uso gratuito del suolo pubblico dei locali e delle attrezzature comunali occorrenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010 a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, compresi comuni e province, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

CHE l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha riconosciuto espressamente alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, purchè detti contratti siano diretti a perseguire interessi pubblici e non cagionino conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata, comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;

DATO ATTO che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con Deliberazione 23 dicembre 2010, n. 1075 chiarisce: che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine; che non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

CHE, in via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.

CHE sempre la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con delibera n. 1076/2010 cita, in riferimento all'applicazione dell'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010: "In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'Associazione locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria";

CHE l'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";

CHE, recentemente, la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con delibera n. 89 del 14 marzo 2013, in merito ad un quesito posto da un comune sulla possibilità da parte degli stessi enti locali di erogare contributi ad enti e/o associazioni che svolgono la propria attività a favore della cittadinanza (e indirettamente a favore del Comune), si è pronunciata così come segue: Non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione.

Ad essere interdette sono dunque le spese, da parte delle amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di soggetti terzi (ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio); restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purchè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.

Le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito".

Il divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta.

Risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione.

VISTO l'art. 13 comma I del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che "spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Visto il comma 4° dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale testualmente recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 16.06.2017 con cui è stato approvato il bilancio 2017/2019, immediatamente esecutiva;

VISTO il D.to L.vo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n. 10/91, 44/91, 48/91, 23/97 e 30/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come modificato dalla Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che la richiesta vengono ritenute meritevoli in quanto tesa all'interesse della collettività ed in linea con la politica culturale dell'Ente, requisiti necessari dettati nelle deliberazioni della Corte dei conti – sez. Lombardia in premessa citate;
2. **DI DARE ATTO** che tale richiesta è conforme ai principi di cui al 4° comma, art. 118 della costituzione della Repubblica Italiana;
3. **DI DARE ATTO** che l'attività rientra nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;
4. **DI CONCEDERE** il patrocinio alla manifestazione e altresì l'uso gratuito del suolo pubblico, dei locali e attrezzature comunali occorrenti;
5. **DI DARE ATTO** che resta a carico e sotto la responsabilità dell'Associazione Socio Culturale "Gioventù Frazzanese" gli oneri e le pratiche per l'acquisizione dei nulla osta e tutto quanto necessario allo svolgimento delle prestazioni affidate, ritenendo altresì il comune indenne da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare da cose e/o persone nello svolgimento della prestazione;
6. **DI DEMANDARE** ai Responsabili delle PP.OO., ciascuno per le rispettive competenze e funzioni, l'espletamento di tutti gli ulteriori ed eventuali atti gestionali conformemente a quanto previsto dalle specifiche norme vigenti in materia

7. **DI TRASMETTERE** copia della presente Deliberazione alla associazione Gioventù Frazzanese nonché ai Responsabili delle PP.OO. per le ulteriori ed eventuali incombenze gestionali;
8. **DI RENDERE** immediatamente esecutiva l'adozione della presente Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale, vista l'imminenza della manifestazione

Il Proponente
Il Sindaco
Ing. Gino Di Pane



COMUNE DI FRAZZANO'

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dr. Antonio Mileti Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 31.12.2019

Il Responsabile Area Amministrativa
Dr. Antonio Mileti

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio Mileti, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni. ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento

comporta (ovvero) non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere FAVOREVOLE (ovvero) NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data 31.12.2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio Mileti

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile, parere favorevole.

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

LA GIUNTA MUNICIPALE

SENTITA la proposta del Presidente;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
F.to Ing. Gino Di Pane

L'Assessore Anziano

F.to Fragale Marisa

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Francesca Calarco

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Li 31.12.2019

Il Segretario Comunale: F.to D.ssa Francesca Calarco

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
	Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, dal _____ al _____ Al n. _____ Frazzanò li _____ L'Istruttore Amm.vo _____ F.to Castrovinci Ermelinda _____	
	Il Segretario Comunale F.to D.ssa Francesca Calarco	

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)

Il Responsabile del Servizio:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.12.2019

! ! decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, LR . n.41/91)

[X] il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2° L.R. .41/91)

Frazzanò li 31.12.2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Calarco